

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 050CGF  
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 012/CGF– RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2013

## I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza, – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO DEL 5.5.2013**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)

Ricorso dell'A.C. Pisa 1909 avverso la sanzione dell'ammenda di €750,00 inflitta alla reclamante a seguito della gara Pisa/Benevento del 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV. del 7.5.2013).

L'A.C. Pisa 1909, con fax del 9.5.2013, ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla Società reclamante la sanzione dell'ammenda di €750,00 in riferimento alla gara del 5.5.2013 Pisa/Benevento.

Con successiva comunicazione del 31.5.2013 la Società A.C. Pisa 1909 ha comunicato di rinunciare alla coltivazione del reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO SIG. FABBRI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L.. - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL'11.3.2013** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013)

**3. RICORSO SIG. FABBRI FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L., - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL'11.3.2013** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013)

Con reclamo in data 23.5.2013, i sigg.ri Fabbri Gianni e Fabbri Flavio impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata mediante Com. Uff. n. 89/CDN

del 17.5.2013, con la quale veniva loro rispettivamente applicata la sanzione dell'inibizione per anni 5 e per mesi 18, in relazione all'addebito di violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F..

Ai medesimi era stato ascritto -nella qualità di Presidente del CDA e socio di maggioranza della Società Ravenna Calcio S.r.l., per il Fabbri Gianni, e di vice Presidente e di socio di minoranza della medesima società, per il Fabbri Flavio- di avere contribuito al dissesto economico e patrimoniale della S.r.l. appena indicata a seguito di cattiva gestione della stessa; in particolare al Fabbri Gianni rimproverandosi la responsabilità per la grave decozione della società (dichiarata fallita in data 18.6.2012) al momento della cessione delle proprie quote (al sig. Aletti Sergio), avvenuta il 23.6.2011.

I reclamanti lamentano l'ingiustizia della pronuncia adottata anzitutto per la insussistenza di uno stato di decozione della Ravenna Calcio S.r.l. con riferimento alla gestione del Fabbri Gianni per il campionato 2010/2011.

Essi più specificamente sostengono: che il tracollo della società era stato in realtà indotto dai -successivi- comportamenti del cessionario subentrante sig. Aletti Sergio, divenuto Presidente del CDA della Ravenna Calcio a partire dal 5.7.2011 e tale sino alla data della ricordata dichiarazione di fallimento; che la società era ampiamente in grado, al giugno 2011, di coprire la mancanza di liquidità, accertata dalla Co.Vi.Soc. per € 1.900.000, attraverso la preventivata vendita di alcuni calciatori e la stipula di un contratto pubblicitario; che i debiti sportivi della società erano ampiamente garantiti dalle fidejussioni prestate dal Fabbri Gianni e da altri soci ed ammontanti ad € 400.000; che la mancata ammissione del Ravenna Calcio ai campionati professionistici era stata esclusivamente determinata dalla tardiva presentazione da parte del subentrato Aletti della fideiussione a garanzia della rateizzazione dei versamenti IVA nei termini della legge sportiva; che, in ogni caso, le sanzioni applicate risultano eccessive e sproporzionate rispetto alla reale gravità delle condotte attribuite; che anzi il Fabbri Flavio, atteso il suo defilato ruolo societario, di certo non era mai stato in grado di determinare attraverso le proprie decisioni l'andamento della gestione economico-finanziaria della società, sicchè deve ritenersene l'estraneità alla incolpazione formulata; che non era stato consentito agli incolpati di difendersi nel corso del giudizio di primo grado, essendone state rigettate tutte le richieste istruttorie.

Il reclamo del Fabbri Gianni è infondato quanto alla ritenuta responsabilità del medesimo in relazione all'addebito che gli si contesta.

Risulta infatti in modo netto ed indiscutibile, dalla documentazione in atti, la cattiva gestione della società da parte del prevenuto, e ciò a partire dall'anno 2010 e sino all'epoca dell'avvenuta cessione delle quote societarie.

Ed invero sin dal marzo 2010, la Co.Vi.Soc. aveva avuto modo di rilevare, a seguito delle ispezioni eseguite (19.3.2010; 28.9.2010; 28.2.2011; 16.6.2011), le inadempienze nel pagamento degli emolumenti dovuti ai calciatori, le omissioni di versamenti IRAP, IVA e dei contributi previdenziali dovuti, le eccedenze di indebitamento e le perdite di bilancio sino alla erosione dell'intero capitale sociale che hanno contrassegnato la conduzione della società da parte del Fabbri Gianni, segnalandola in termini di assoluta non correttezza e tale da creare i presupposti di quella situazione di grave difficoltà economico-finanziaria che poi -per effetto della successiva amministrazione- esiterà nel dissesto della società.

Deve essere altresì considerato: che proprio le inadempienze economiche della società ne determinavano la non ammissione nei campionati professionistici, sancita dal Consiglio Federale in data 18.7.2011; che le passività accumulate dalla gestione del Fabbri Gianni assommavano, al momento della cessione delle quote all'Aletti, ossia nel giugno 2011, a ben €4.379.917, il che è estremamente eloquente circa la qualità della gestione attuata da Fabbri medesimo.

Né naturalmente potrebbe giovare all'incolpato -nel senso di escluderne la responsabilità- l'avvenuto accollo del debito complessivo da parte dell'Aletti, dal momento che ciò che viene in valutazione nella fattispecie è il comportamento gestorio osservato nella conduzione della società da parte di chi l'amministrava, e che rimane quello deficitario -e meritevole della sanzione sportiva- che è stato già sottolineato.

Ritiene peraltro la Corte che sia possibile pervenire ad una attenuazione del regime sanzionatorio applicato nei confronti del reclamante, che appare per il vero ispirato a severità

eccessiva, dovendosi in tal senso considerare che al Fabbri, se può essere ascritta la *mala gestio* della società, non può essere anche attribuita la responsabilità per lo stato di decozione in cui in seguito precipiterà la società medesima, essenzialmente dovuto alla inadeguatezza della amministrazione successivamente posta in essere.

Ad una tale stregua, la sanzione dell'inibizione può essere contenuta in quella di 1 anno.

Merita integrale accoglimento, viceversa, il reclamo avanzato dal Fabbri Flavio, dal momento che effettivamente lo stesso, vice-presidente della società e socio al 10% della stessa, risultava sprovvisto, già sul piano giuridico, della capacità di orientare le scelte amministrative della società o anche di incidere sulle stesse; né risulta, per il vero, che il medesimo abbia mai compiuto, di fatto, atti di gestione della S.r.l.

Nei confronti del Fabbri Flavio, pertanto, va adottata pronuncia liberatoria.

Per questi motivi la C.G.F.:

- Accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Gianni riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Flavio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impecciati, Dott. Franco Massi, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza, – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **6. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €15.000,00;**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF, LECCE/CARPI DEL 16.6.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)

Il sig. Savino Tesoro, nella sua qualità di Presidente della società U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, ha proposto reclamo, avverso le sanzioni descritte in epigrafe e comminate dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013, a seguito di gravi atti di violenza collettiva verificatisi nello Stadio “Via del Mare” di Lecce al termine della gara di ritorno delle finali dei Play-Off Lecce-Carpi del 17.6.2013.

La complessiva sanzione che precede risulta essere stata irrogata poiché, si legge nella decisione, sostenitori della reclamante, dopo essersi resi responsabili, durante la gara, di accensione e lancio di fumogeni in campo nonché dell'esplosione di un petardo di notevole potenza, al termine della stessa si erano introdotti sul terreno di gioco con il chiaro intento di aggredire i giocatori del Lecce. Dopo che tre di loro erano stati fermati dagli addetti alla sicurezza, diverse decine di altri sostenitori (circa 200), dopo aver compiuto ripetuti atti di violenza sulle cose, consistiti nella distruzione di vetrate divisorie e porte di accesso, raggiungevano il campo di gara e, nell'intento (riuscito parzialmente) di introdursi negli spogliatoi – nei quali si erano nel frattempo rifugiati i giocatori - , aggredivano, malmenandoli, altri addetti alla sicurezza e continuavano nella loro opera distruttrice verso panchine, cartelli pubblicitari ed altre strutture presenti.

Solo il successivo intervento delle forze dell'ordine impediva il concretarsi di ulteriori e ancor più gravi conseguenze.

La dinamica dei fatti è fedelmente riportata negli atti di gara redatti dal quarto ufficiale, dal commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale.

Sulla scorta di quanto riferito, il Giudice Sportivo ha comminato la complessiva sanzione descritta, avverso la quale il Presidente del sodalizio salentino ha proposto reclamo nel quale, non contestata la ricostruzione degli eventi e la loro gravità, ha però chiesto una valutazione della responsabilità della società che, pur alla luce della natura obiettiva della stessa, tenga nel debito

conto sia l'evoluzione giurisprudenziale in materia che il fattivo comportamento tenuto dal sodalizio nella fattispecie, invocando la sussistenza delle specifiche esimenti/attenuanti di cui all'art. 13, comma 1 C.G.S.. Ha concluso chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della complessiva sanzione comminata.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale ha partecipato, quale patrono della reclamante, l'avv. Sticchi Damiani.

Il difensore, depositati articoli di stampa riportanti l'arresto di alcuni degli autori dei fatti delittuosi di cui è argomento e citati precedenti circa la modulazione della sanzione di disputare gare a porte chiuse ai soli settori dello stadio dai quali provenivano i facinorosi, ha concluso chiedendo la revoca o riduzione della sanzione come precede.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a fondamento del reclamo proposto, ritiene lo stesso parzialmente fondato.

La Corte, in primo luogo, ritiene di non poter condividere appieno la prospettazione attorea circa una costruzione della responsabilità della società salentina come tipica ipotesi di responsabilità oggettiva.

Infatti, se è vero che l'art. 4, comma 3 C.G.S. stabilisce una responsabilità "oggettiva" delle società per l'operato dei propri sostenitori, tale locuzione generica trova poi una sua prima specificazione già nel comma successivo allorché si prevede una responsabilità di tipo diretto in materia di ordine e sicurezza pubblica all'interno e all'esterno dell'impianto nonché prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

La fattispecie in esame trova, poi, la sua collocazione normativa di riferimento nella previsione di cui all'art. 14 C.G.S. dove si ribadisce che le società "rispondono" per fatti violenti dei propri sostenitori, intendendosi con tale verbo come questa addebitabilità abbia la sua *ratio*, in linea con quanto previsto dall'ordinamento civilistico (art. 2047 e ssgg. c.c.), non in una responsabilità per fatto altrui e, conseguentemente se ne debba rispondere a titolo di obbligo legale di garanzia, ma per un fatto proprio (il venir meno dell'impegno a sorvegliare efficacemente il comportamento dei sostenitori) che è momento di coniugazione tra elemento positivo (l'illecito altrui) e quello negativo (l'omessa, efficace vigilanza).

Che si tratti di ipotesi di responsabilità diretta e non oggettiva lo si ricava, peraltro, proprio da quanto affermato da parte reclamante allorché invoca, con un richiamo analogico, le attenuanti previste dal precedente art. 13 C.G.S. per le ipotesi comportamentali di cui agli artt. 11 e 12.

Detto questo, però, la Corte ritiene di poter dare ingresso all'istanza di valutazione della responsabilità della società tenendo conto sia di quanto effettivamente compiuto per prevenire o limitare i comportamenti violenti dei propri sostenitori sia della assoluta prevenibilità, quantomai ostica, di azioni di così grave oltraggio ad ogni regola di convivenza civile, che nella specie appaiono essere il risultato di preventiva concertazione o di follia collettiva.

Nel caso in esame va, allora, rilevato che la società aveva predisposto un servizio d'ordine disponendo che circa 100 stewards assicurassero l'ordinato svolgimento della gara, mantenendo il controllo delle condotte dei tifosi e/o segnalando alle Forze dell'Ordine le manifestazioni più virulente.

Non può sfuggire, in ogni caso, che la delicatezza della fase finale dei play-off, va altresì osservato, era stata avvertita dai più alti livelli istituzionali e federali che avevano emanato puntuali disposizioni affinché si prevenissero – nei limiti di quanto possibile – manifestazioni violente singole o collettive.

La circostanza richiedeva, quindi, un'attenzione del tutto particolare ed eccezionale nella predisposizione dei mezzi atti a fronteggiare comportamenti ostili verso tifosi avversari, ufficiali di gara e giocatori.

La documentazione versata in atti da parte reclamante se testimonia, da un lato, l'attenzione delle autorità, dall'altro non può ritenersi che essa abbia avuto puntuale ed esaustiva applicazione da parte dell'U.S. Lecce.

Valga ad esempio la circostanza che nel Verbale di Riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza della Provincia di Lecce è la stessa società che dichiara come "congrua" la presenza di n. 102 stewards pur in presenza di un'augmentata presenza di spettatori: congruità risultata – con

ogni evidenza- erroneamente valutata in relazione ad un prevista (o quanto meno possibile) presenza di oltre 17.000 spettatori.

Insufficienza della valutazione che risulta dimostrata dal fatto che, dopo un primo tentativo di penetrazione sul terreno di gioco da parte di pochi tifosi, altri, in numero di circa 100/150, hanno potuto raggiungere il campo di gioco per dirigersi verso il tunnel che conduceva agli spogliatoi, dopo aver compiuto ripetuti atti di violenza gli spalti e in campo ed aggredendo fisicamente quei pochi addetti alla sicurezza che tentavano di fronteggiarli.

Più gravi conseguenze sono state evitate solo per la pronta chiusura della porta di accesso agli spogliatoi ordinata da un rappresentante della Lega Pro con la conseguente riflessione che la fortunata assenza di più gravi conseguenze non può elidere o sminuire quanto effettivamente accaduto, Evento per la definizione del quale si riscontrano oggettive difficoltà di rinvenire aggettivazioni o locuzioni sostanziali adeguate nell'ambito dei comportamenti propri di un consesso civile.

La stessa società, onestamente, non si sottrae alla formulazione e condivisione di un giudizio estremamente negativo di quanto accaduto ma invoca, ragionevolmente, l'applicazione di una sanzione che non si atteggi come indistintamente punitiva verso la collettività dei tifosi dell'U.S. Lecce, non composta certamente solo da soggetti pronti a rendersi responsabili di violente reazioni a fatti sportivi o a cadere facilmente vittime di raptus irrefrenabili.

In questo contesto il giudizio di questa Corte deve avere riguardo, quindi, da un lato, alla indiscussa responsabilità della società U.S. Lecce che ha reso, comunque, possibile che 100/150 soggetti ad essa riconducibili recassero un così grave vulnus alle persone presenti e all'impianto di gioco e, dall'altro, ad evitare che la sanzione da irrogare divenga generale strumento afflittivo di una intera tifoseria e non puntuale reazione dell'ordinamento rivolta a quei soggetti che si sono resi effettivamente responsabili della constatata violazione.

Soggetti che vanno individuati come generalmente e stabilmente allocati nei settori delle curve dello Stadio "Via del Mare" di Lecce, impianto usato dalla reclamante per le proprie gare casalinghe.

Alla luce di quanto precede e in parziale accoglimento delle istanze difensive questa Corte valuta allora come equo confermare la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado (ammenda di € 15.000,00) e, in parziale riforma del medesimo giudizio, disporre l'applicazione della sanzione dell'obbligo di disputare 4 giornate effettive di gara senza consentire l'accesso di spettatori nelle due curve dello Stadio "Via del Mare" di Lecce (Curva Nord e Curva Sud, superiore ed inferiore) in quanto dai referti ufficiali non può desumersi, con assoluta certezza, da quale curva siano entrate sul terreno di gioco le persone autrici degli illeciti penali commessi.

Il ricorso dell'U.S. Lecce, di Lecce, dev'essere, per quanto precede e nei limiti indicati, parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, limita la chiusura alle sole due curve per 4 giornate.

Conferma l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO SIG. IERACE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013**  
- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

**8. RICORSO SIG. POGGI MADARENA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

Con separati ricorsi il dott. Giuseppe Ierace e il dott. Massimo Poggi Madarena, entrambi con l'assistenza dell'avv. Giacomo Enzo C. Maletta, hanno proposto reclamo avverso la decisione dalla C.D.N. di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 98/CDN del 10 giugno 2013, con la quale sono state agli stessi inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di anni quattro al dott. Ierace e inibizione di anni cinque e preclusione al dott. Poggi Madarena.

Il procedimento trae origine dall'atto del 23 aprile 2013 con il quale la Procura Federale ha deferito, per quanto qui rileva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, i signori:

- Parente Claudio, presidente e legale rappresentante della società U.S. Catanzaro S.p.A. dal 22 febbraio 2003 al 9 ottobre 2004 e successivamente amministratore unico sino al 12 gennaio 2006 e amministratore di fatto sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della predetta società, insieme al sig. Massimo Poggi Madarena dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento;

- Poggi Madarena Massimo, membro del consiglio di amministrazione della società U.S. Catanzaro S.p.A. dal 22 febbraio 2003 al 17 marzo 2003, vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004, nonché amministratore di fatto unitamente al Sig. Claudio Parente, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della predetta società, insieme al sig. Claudio Parente, dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, tesserato nella stagione 2005/06 come dirigente dal 22 agosto 2005;

per le seguenti violazioni:

1) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. per aver causato la decozione e il dissesto finanziario della Società che ne ha determinato il fallimento;

2) art. 1, comma 1, C.G.S. per le gravi condotte distrattive a danno della società specificatamente descritte nella parte motiva (punto ff);

3) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art 9 C.G.S., per avere costituito una associazione, alla quale hanno partecipato i sig.ri Carvelli, Colao, Ierace, Cavallaro, Procopio e Mirante, volta a porre in essere una serie di condotte distrattive e violazioni in materia gestionale ed economica lucrando a proprio vantaggio e, comunque, in danno della società amministrata.

Venivano, altresì, contestualmente deferiti anche i predetti sigg.ri Gerardo Carvelli, Bernardo Colao, Domenico Cavallaro, Saverio Procopio, Giuseppe Mirante, tutti componenti il consiglio di amministrazione e/o presidenti e/o legali rappresentanti e/o amministratori unici e/o soci di riferimento della società US Catanzaro S.p.A., nel corso di parte del periodo di riferimento cui si riferiscono le contestazioni di cui all'atto di deferimento, per aver contribuito al dissesto della società U.S. Catanzaro S.p.A. che ne ha determinato il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico- finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, nonché per avere partecipato alla suddetta associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica in danno della stessa società amministrata.

In questo ambito veniva, inoltre, deferito il dott. Giuseppe Ierace, membro del consiglio di amministrazione della società U.S. Catanzaro S.p.A. dal 12 gennaio 2006 al 16 maggio 2006 e amministratore delegato dal 14 gennaio 2006 al 16 maggio 2006, per le seguenti violazioni:

1) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. per aver contribuito, in qualità di amministratore con poteri, al dissesto della società US Catanzaro s.p.a. che ne ha determinato il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sigg.ri Claudio Parente e

Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, in relazione alle condotte specificamente descritte nella parte motiva (punto ff dell'atto di deferimento);

2) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 9, C.G.S., per avere partecipato con i sigg.ri Carvelli, Colao, Cavallaro, Procopio e Mirante ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sigg.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, poste in essere in danno della società amministrata.

Nell'instaurato giudizio innanzi alla C.D.N. si costituiva a mezzo del proprio legale, il deferito Parente Claudio, che, presentate alcune richieste preliminari, nel merito, dopo un'ampia analisi e difesa relativamente ai singoli reati allo stesso contestati in sede penale, eccepiva carenza dell'indagine, poiché asseritamente basata solo sulla relazione del curatore fallimentare e sulle informative della G.d.F., alla seduta del 6 giugno 2013 chiedeva acquisirsi agli atti una memoria difensiva integrativa con allegata documentazione, alla cui produzione la Procura federale non si è opposta.

Il rappresentante della Procura federale, esaminati gli atti prodotti, provvedeva a modificare la formulazione del capo di incolpazione, eliminando il punto 2 nel quale a carico del sig. Parente erano attribuite condotte distrattive a danno della società, nonché il punto 3 in cui veniva allo stesso contestata la violazione dell'art. 9 C.G.S. ovvero l'associazione finalizzata alla commissione degli illeciti, atteso che dalla documentazione prodotta emergevano fatti non conosciuti che portavano ad escludere la responsabilità del deferito con riferimento a tali violazioni.

A questo punto, il deferito Claudio Parente, tramite il proprio difensore, depositava istanza di applicazione della pena *ex art. 23 C.G.S.*. Atteso il consenso della Procura Federale (pena base sanzione della inibizione di mesi 48, diminuita, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., a mesi 36), rilevato che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultava corretta e le sanzioni indicate congrue, la C.D.N. disponeva l'applicazione della sanzione come determinata dalle stesse parti.

Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite.

Esaurita la discussione, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l'irrogazione, per quanto rileva nel presente grado di giudizio, delle seguenti sanzioni: Poggi Madarena Massimo, anni 5 di inibizione e preclusione; Ierace Giuseppe, anni 4 di inibizione e €20.000,00 di ammenda.

La C.D.N. riteneva che dalla copiosa documentazione versata in atti ed in particolare dai rapporti ispettivi della COVISOC, appariva evidente che gli incolpati, ciascuno in ragione delle specifiche cariche ricoperte, «hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito della società U.S. Catanzaro nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento». Era evidente, a dire della C.D.N., come la situazione economica della società si fosse progressivamente aggravata a partire dagli anni 2004 e 2005 per arrivare al bilancio del 30.6.2006 ad una perdita di quasi € 9.000.0000,00.

«Tutti i deferiti», proseguiva la C.D.N., «con i loro comportamenti commissivi ed omissivi, hanno contribuito alla mala gestio della Società che ha determinato la gravissima situazione economica e finanziaria che ha portato, in data 15 giugno 2007, il Tribunale di Catanzaro alla dichiarazione di fallimento, poi divenuta definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2010».

Dagli atti emergeva, secondo la C.D.N., la responsabilità, oltre che degli amministratori di fatto, anche degli altri deferiti, quali amministratori civilistici, in relazione dei poteri loro attribuiti e per aver condiviso i criteri di gestione e conduzione economica del sodalizio operata dai legali rappresentanti, nonché dei soci di riferimento e dirigenti Mirante e Procopio.

La C.D.N. evidenziava, poi, che in base al parere interpretativo reso dalla Corte Federale (Com. Uff. n. 21 CF del 28 giugno 2007) l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore doveva essere condotta in forza ai comuni criteri in materia di onere della prova: «ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 44/CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché "Non vi è

dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo ...”. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente».

Per queste ragioni la C.D.N., in accoglimento del proposto deferimento, infliggeva, come detto, per quanto qui rileva, a Massimo Poggi Madarena Massimo, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C. e a Giuseppe Ierace, anni 4 (quattro) di inibizione.

Avverso la suddetta decisione, per quanto qui interessa, hanno proposto reclamo, come si diceva, i dott.ri Ierace e Poggi Madarena.

Entrambi i reclamanti eccepiscono, anzitutto, inesistenza della notifica del deferimento del Procuratore federale e della comunicazione relativa alla riunione della C.D.N..

In particolare, il dott. Massimo Poggi Madarena, confermando e dimostrando la propria residenza come correttamente individuata dalla Procura Federale, definisce “semplicemente inspiegabile” «come le stesse siano tornate indietro al mittente giacché “il destinatario è sconosciuto”».

Il dott. Ierace, invece, evidenzia come «dall’esame degli atti richiesti ed inviati dalla On.le Corte Federale risulterebbe che il deferimento dell’ill.mo Procuratore Federale non sarebbe mai pervenuto allo stesso dr. Ierace, mentre l’avviso di comunicazione della fissazione della Commissione Disciplinare Nazionale sarebbe stato ritirato da tale sig.ra Gigliotti, senza specificazione di legami con il destinatario». Rimarca, ancora, il reclamante, come «quand’anche, per assurdo, si volesse considerare per un attimo valida la notificazione dell’avviso della C.D.N. (ma così non è), resterebbe il mistero sull’esito del deferimento, che parrebbe non essere stato notificato al destinatario e quindi non sarebbe, comunque stata consentita e assicurata la legittima instaurazione del contraddittorio».

Per tali motivi, i reclamanti chiedono «preliminarmente e primariamente» che l’adita Corte, «accertata l’inesistenza e/o la nullità delle notificazioni testé menzionate, afferenti sia il deferimento della Procura Federale, sia la convocazione della Commissione Disciplinare, e la conseguente inesistenza della instaurazione del legittimo contraddittorio, Voglia disporre la regressione» della loro posizione «dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, con ogni conseguente statuizione, ivi compresa l’annullamento della sanzione inflitta, arbitrariamente e illegittimamente, dalla Commissione Disciplinare».

Con il secondo motivo di gravame i reclamanti deducono inesistenza dell’illegittimità delle violazioni indebitamente loro ascritte.

In sede istruttoria, i reclamanti chiedono l’acquisizione del verbale della riunione svoltasi il 6.6.2013 innanzi alla C.D.N., nel corso della quale la difesa del dott. Parente ha prodotto documentazione probatoria integrativa a seguito della quale il Procuratore federale ha modificato la formulazione dei capi di imputazione.

Alla seduta odierna innanzi a questa C.G.F. sono comparsi il prof. Catalano, per la Procura Federale, e l’avv. Maletta, per i reclamanti, nonché il dott. Poggi Madarena personalmente.

L’avv. Maletta illustra le ragioni dei reclami e chiede che, in via preliminare e principale, questa Corte si pronunci sull’eccezione di nullità e/o inesistenza delle notificazioni relative al deferimento e alla convocazione innanzi alla C.D.N.. Con specifico riferimento alla posizione del dott. Ierace, l’avv. Maletta chiede di produrre copia del provvedimento dd. 5.6.2013 del GIP del Tribunale di Catanzaro e dei conseguenti provvedimenti assunti dall’Amministrazione penitenziaria.

Il rappresentante della Procura federale, riservatasi ogni iniziativa in relazione alle modalità delle notificazioni effettuate dal Servizio postale al dott. Poggi Madarena e preso atto della documentazione oggi dimessa dalla difesa relativamente alla posizione Ierace, evidenzia, in particolare, come nessun addebito possa essere mosso alla Procura federale in ordine alle modalità ed all’esito delle notificazioni di cui trattasi, sottolineando, comunque, la regolarità della



comunicazione, effettuata al dott. Ierace, dell'avviso di fissazione della seduta innanzi alla C.D.N..

La C.G.F., dato, preliminarmente, atto della riunione dei due procedimenti, attese l'evidente connessione oggettiva, e disposta l'acquisizione della documentazione oggi dimessa dalla difesa dei reclamanti, in quanto ammissibile e rilevante ai fini del giudizio, ritiene che i reclami possano trovare accoglimento, nel senso di seguito precisato.

Dalla complessiva documentazione acquisita al giudizio emerge come, relativamente alla posizione Poggi Madarena, le notificazioni dell'atto di deferimento e della convocazione innanzi alla C.D.N. non possono considerarsi regolari, considerato che, a fronte dell'indicazione "il destinatario è sconosciuto" apposta dall'incaricato del servizio postale, l'interessato ha fornito ampia prova della sua effettiva residenza all'indirizzo indicato dalla Procura federale.

Di fatto e, comunque, sotto il profilo giuridico-disciplinare qui in rilievo, nei confronti del deferito Poggi Madarena il contraddittorio non può, dunque, dirsi correttamente instaurato.

Lo stesso dicasi per la posizione Ierace. L'avviso della fissazione della C.D.N. risulta ritirato da soggetto che il dott. Ierace dichiara di non conoscere e rispetto al quale la cartolina di ricevimento non specifica le relazioni che lo legano al destinatario. Ma, ad ogni buon conto, a prescindere da ogni disquisizione in ordine alla ritualità di detta comunicazione, per come attestata, rimane il fatto che la notificazione del deferimento, alla luce della documentazione acquisita al procedimento, non può ritenersi utilmente effettuata, attesa la condizione oggettiva in cui versava l'interessato, che ha di fatto comunque impedito allo stesso la propria difesa in relazione al procedimento di primo grado.

Per queste ragioni questa Corte ritiene che, per entrambi i reclamanti, il contraddittorio non possa dirsi essersi regolarmente instaurato, seppur, non certo, a differenza di quanto sostenuto negli atti difensivi, per l'agire "improvvido" del Procuratore Federale e della Commissione Disciplinare, anche considerato che l'irritualità delle comunicazioni di cui trattasi è emersa soltanto a seguito delle difese dei deferiti (e del relativo corredo documentale), svolte – per quanto detto – solo in questo grado di giudizio.

Per detti motivi, in forza di quanto prescritto dall'art. 37, comma 4, C.G.S. deve essere annullata la decisione impugnata, con riferimento alle sole posizioni dei deferiti Massimo Poggi Madarena e Giuseppe Ierace e, per l'effetto, deve disporsi il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale, affinché, previa regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, provveda alla rinnovazione del giudizio di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n. 7) e 8), visto l'art. 37, comma 4, C.G.S., li accoglie, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

## **9. RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. GIANMARIO SPECCHIA SEGUITO GARA VENEZIA/MONZA DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 17.6.2013)**

Con preannuncio di reclamo del 19 giugno 2012 la Società Portogruaro Summaga S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: al termine della gara indicata in epigrafe, nella quale il dirigente *de quo* non era coinvolto ad alcun titolo, nella zona antistante gli spogliatoi dell'impianto sportivo, il sig. Gianmario Specchia, dirigente della Società Portogruaro Summaga, avvicinava il quarto ufficiale e rivolgeva allo stesso frasi irrispettose e minacciose.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 25 giugno 2013, una memoria difensiva con la quale si sosteneva l'eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata in virtù della configurabilità della condotta del tesserato come meramente irrispettosa e non certo minacciosa.

Si chiedeva, pertanto, una congrua e significativa riduzione della sanzione anche in virtù di autorevoli precedenti giurisprudenziali.

All'odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37,

comma 2, C.G.S., l'Avv. Gianpaolo Calò, difensore della Società Portogruaro Summaga S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte preso atto che il dirigente sportivo Gianmario Specchia, già sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro per "comportamento irrispettoso verso gli ufficiali di gara durante l'incontro" (cfr. Com. Uff. n. 190/DIV del 3 giugno 2013), si è reso nuovamente colpevole della medesima violazione del C.G.S. a distanza di soli quattordici giorni, in un contesto di gara assolutamente estraneo alla formazione calcistica che egli dirige e con l'aggravante delle espressioni "minacciose" oltre che "irrispettose" (cfr. Com. Uff. n. 200/DIV del 17 giugno 2013);

- ritenuto che le circostanze di tempo e di luogo in cui il dirigente Specchia ha pronunciato le frasi (cioè mentre il "quarto uomo", destinatario delle invettive, saliva sul taxi, nella zona antistante gli spogliatoi, all'interno dello stadio) possano configurare la ricorrenza di "dichiarazioni lesive" in relazione alla loro potenziale diffusione pluripersonale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, C.G.S.;

visti gli articoli 5, comma 6, lettere b) e d), 19, comma 1, lettera h), e 21, comma 1, C.G.S. respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di Portogruaro (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **10. RICORSO CAL. BARBERIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 16.6.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)

Reclamo del calciatore Sig. Andrea Barberis della Società A.C. Pisa 1909 avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante a seguito della gara Latina/Pisa del 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV. del 17.6.2013).

Il calciatore Andrea Barberis, regolarmente tesserato quale calciatore professionista per l'A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 19.6.2013 ha preannunciato la volontà di presentare reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad esso reclamante la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara in riferimento alla gara del 16.6.2013 Latina/Pisa.

Il reclamo, diretto a ottenere la riduzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara o nella diversa misura ritenuta di giustizia, risulta tempestivo e questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito appare parzialmente fondato. Infatti, la sanzione inflitta della squalifica di quattro giornate effettive di gara appare eccessiva se comparata con le sanzioni inflitte in circostanze analoghe. Per ragioni di giustizia distributiva, alla quale questa Corte di Giustizia Federale non può rimanere insensibile, appare equo, tenuto conto del comportamento del calciatore Barberis, ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara.

L'accoglimento, sia pure soltanto parziale, del reclamo comporta, altresì, la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Barberis Andrea riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 19 settembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete